



00198 Roma - Via Aniene, 14
T. 06.48.07.35.01 - F. 06.48.07.35.48
mefop@mefop.it
mefospa@pec.it
www.mefop.it

Risposta Mefop alla consultazione della Covip

Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341

Mefop
Tel. 06.48.07.35.30
Email. mefop@mefop.it

Considerazioni di carattere generale

Mefop esprime il proprio apprezzamento per l'attività svolta dall'Autorità di vigilanza di dare voce ai soggetti vigilati per la condivisione preliminare, come fatto in precedenti occasioni, delle istruzioni di adeguamento da impartire e per aver fornito, in via sinottica e chiara - salvo alcuni aspetti dubbi di seguito rappresentati - una lettura organica di una riforma legislativa di così vasta portata ed estremamente qualificante per il settore.

In linea generale si evidenziano in questa sede le proposte di integrazione e revisione allo Schema in oggetto.

Data la numerosità, la rilevanza e la complessità degli adempimenti previsti dallo Schema delle Direttive, potrebbe essere utile prevedere termini di adeguamento dilazionati rispetto a quelli indicati, anche tenendo conto del fatto che, per la completa attuazione di alcuni profili di particolare rilievo (funzioni chiave, Direttore Generale, cancellazione della figura del Responsabile per i Fondi negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, trasformazione dell'organismo di sorveglianza in organismo di rappresentanza) sarà necessario il concorso di disposizioni normative ancora da emanarsi (cfr. apposito DM Lavoro per i requisiti di professionalità e onorabilità di Direttore generale e Funzioni fondamentali).

A tal proposito si osserva che la struttura organizzativa delle forme di previdenza complementare non presenta analogie con quella di altri intermediari che hanno istituito funzioni fondamentali pur nelle more della annunciata emanazione della normativa sui requisiti di professionalità e onorabilità. I potenziali rischi (profilo dei costi, tempi di riorganizzazione, continuità delle attività ecc..) cui i fondi pensione sarebbero esposti, in caso di adeguamento alle previsioni in assenza del suddetto decreto, non sono quindi paragonali a quelle che, in settori affini, risultano di minor impatto.

Inoltre, visto il dichiarato avvio da parte della Commissione di vigilanza (cfr Relazione che accompagna lo schema di Direttive in consultazione) di una complessiva attività di revisione delle proprie disposizioni interessate dalle modifiche legislative tra cui, in primis, gli Schemi di statuto per fondi negoziali e di regolamento per fondi aperti e Pip, si suggerisce di subordinare gli adeguamenti alla emanazione da parte di Covip per lo meno dei menzionati nuovi schemi (la cui consultazione si chiuderà il 24 giugno pv).

A questo riguardo, atteso che ragionevolmente le Direttive potranno vedere definitivamente la luce non prima del mese di giugno e, di seguito, il testo degli schemi di statuti, appaiono

eccessivamente stringenti i termini per l'adeguamento, i quali potrebbero essere posticipati di almeno un anno eventualmente prevedendo l'adozione da parte dei fondi di un programma graduale di adeguamento.

Per analoghe ragioni, gli adeguamenti in tema di trasparenza e informazione agli iscritti dovrebbero essere posticipati rispetto alla emanazione da parte di Covip dei nuovi schemi di nota informativa e comunicazione periodica, tenuto anche conto del vigente Regolamento sulla raccolta delle adesioni di cui alla delibera Covip 25 maggio 2016 che tutt'ora espressamente esonera i fondi preesistenti con un numero di iscritti attivi inferiore alle 5.000 unità.

Appare inoltre auspicabile il raccordo delle disposizioni della Covip con le attività che vengono parallelamente portate avanti da Eiopa. L'Autorità Europea per le Compagnie di assicurazione e i Fondi pensione ha già messo a disposizione delle competenti autorità nazionali una serie di linee guida in materia di comunicazioni agli aderenti¹. Inoltre il 29 marzo si è chiusa una consultazione con alcuni portatori d'interesse su bozze di linee guida, il cui rilascio è atteso entro l'estate, recanti: 1) Governance and risk assessment documents to be provided by Iorp's to National Competent Authorities (Statement of Investments Policy Principles e Own Risk Assessment); 2) Supervision of the Management of Operational Risk (Guidance on outsourcing risk e cyber risk); 3) Supervision of the Management of Environmental, Social and Governance Risk; 4) Practical implementation of the Common Framework for Risk Assessment and Transparency (rilevante per le sole forme a prestazione definita). Pur nella consapevolezza che gli indirizzi Eiopa alle competenti autorità nazionali non rappresentano indicazioni vincolanti, potrebbe essere utile evitare il rischio che eventuali disallineamenti vadano successivamente rimossi, anche alla luce della crescente integrazione dei processi di vigilanza in atto a livello comunitario.

Quanto ai fondi pensione (d'ora in avanti Fp) aperti, il nuovo art.5-decies del D.Lgs. 252/2005 prevede che per questi l'assolvimento dei nuovi obblighi di governo avvenga in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento, secondo un principio di proporzionalità. Consapevoli del fatto che la materia sarà oggetto di apposite istruzioni concordate da Covip di concerto con le rispettive Autorità di settore, si coglie l'occasione per esprimere l'auspicio che, nel recepimento di tale giusta previsione, l'assetto di governo dei Fp aperti sia comunque mantenuto coerente con quello delle altre forme di previdenza integrativa interessate dall'adeguamento alle

¹ Cfr. *Implementation of IorplI: Report on the Pension Benefit Statement: guidance and principles based on current practices* (13 novembre 2018); *Report on other information to be provided to Prospective and Current Members: Guidance and Principles based on Current Practices* (26 marzo 2019).

nuove previsioni normative e regolamentari, al fine di dare continuità al principio del common level playing field voluto dal legislatore italiano.

Da ultimo potrebbe essere utile cogliere l'occasione per razionalizzare in un'unica delibera Covip un elenco esaustivo degli adempimenti di carattere statistico e documentale da trasmettere all'Autorità con le relative tempistiche di invio.

Considerazioni specifiche

Di seguito si forniscono indicazioni specifiche sui vari aspetti considerati nello Schema di Direttive, secondo l'ordine tematico proposto nel documento in consultazione.

Sistema di governo

Nel definire l'organizzazione del nuovo Sistema di governo, lo Schema di Direttive, coerentemente con quanto prescritto dal nuovo dettato normativo ex art.4-bis, comma 5, menziona l'adozione di un efficace sistema di controllo interno da sostanziarsi in "controlli interni di linea" appositamente proceduralizzati e affidati alle unità operative incaricate della relativa attività e in "controlli interni di secondo livello" affidati a unità distinte da quelle operative cui sono demandati i "controlli interni di linea" e diretti a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle funzioni operative e la coerenza dell'operatività delle singole aree di attività rispetto agli obiettivi assegnati. I "controlli interni di secondo livello" dovrebbero essere istituiti soltanto dai Fp di maggiori dimensioni.

Considerata la presenza della funzione di gestione del rischio, obbligatoria da legge per tutti i Fp, che si configura a tutti gli effetti come un controllo di secondo livello, sarebbe opportuno che venisse meglio definito l'intendimento di tale previsione. L'Autorità potrebbe chiarire se con tale prescrizione si riferisca ad una ulteriore funzione di controllo di secondo livello da affiancare alla funzione di gestione del rischio (es. funzione di compliance) per i soli fondi di maggiori dimensioni. Si chiede in tal caso di precisare la tipologia di questi controlli interni di secondo livello eventualmente dettagliando i criteri (congiuntamente dimensionali e di complessità dell'attività gestita) di cui tener conto.

Con riferimento all'obbligo di avere un fondo amministrato da almeno due persone si chiede di precisare che sia unicamente esclusa la possibilità di avere un amministratore delegato, essendo

viceversa ammissibili le situazioni attuali (Presidente legale rappresentante con potere di firma), e che quindi il requisito sia già soddisfatto da tutti i fondi che hanno un organo amministrativo collegiale.

Il Documento sul Sistema di governo del Fp richiede, tra l'altro, una specifica sezione in cui dovrà essere esposta una sintetica descrizione dell'organizzazione del Sistema di controllo interno predisposto dal Fp ai sensi dell'art. 4-bis, comma 5 del D. Lgs. 252/2005. L'articolo in questione non fa esplicito riferimento alla redazione di un documento inerente al Sistema di controllo interno; si potrebbe quindi considerare la possibilità di riassorbire tale previsione all'interno della sezione relativa all'organizzazione del Fp in cui devono essere riportati l'organigramma, la rappresentazione delle strutture operative, delle funzioni fondamentali, delle altre funzioni e le interrelazioni con gli organi di controllo e con le altre funzioni operative.

Relativamente invece al più dettagliato Documento sulle politiche di governance si chiede conferma del fatto che si tratti di una mera raccolta delle politiche scritte, che il fondo deve adottare obbligatoriamente, non destinate alla pubblicazione.

Inoltre lo stesso considera, oltre alle politiche scritte, ai piani di emergenza ecc., anche il "Sistema informativo del Fp e i presidi di sicurezza informatici adottati". Trattandosi di documentazione non specificatamente prevista nel D. Lgs. 252/2005, potrebbe essere utile considerare l'ipotesi che tali aspetti siano ricompresi nell'ambito della sezione dedicata ai piani di emergenza da predisporre ai sensi dell'art. 4-bis, comma 6 del D. lgs. 252/2005.

Quanto al piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (lett. c), non essendo richiesto dalla normativa, potrebbe essere oggetto di adozione in un secondo momento o comunque con maggiore gradualità e tempi più lunghi.

Lo Schema di Direttive in consultazione prevede che i Fp preesistenti restano comunque tenuti a inviare a Covip il Modulo relativo alla composizione degli Organi, in conformità alla Circolare del 6 marzo 2007, prot. 1249. Quanto meno per le forme pensionistiche preesistenti dotate di soggettività giuridica potrebbe essere utile considerare la possibilità che tale previsione venga rimossa, essendo tali informazioni ricomprese nell'ambito dell'organizzazione del fondo pensione di cui al Documento sul sistema di governo.

In merito ai fondi in liquidazione (o interessati da procedure di accorpamento) esonerati dall'ambito di applicazione dello Schema in commento si chiede di estendere l'esenzione a tutti gli

aspetti ivi disciplinati, includendo anche i fondi che avviano le operazioni prima delle scadenze previste per gli adempimenti richiesti.

Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza

L'istituzione della figura del Direttore generale, già presente nei fondi negoziali per via della delibera Covip 4 dicembre 2003 recante "Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali", è oggi contemplata esplicitamente dal Decreto con riferimento sia ai fondi negoziali che ai fondi preesistenti.

La nuova normativa, ex art.5-sexies del Decreto, prevede che tale figura sia dotata di requisiti di professionalità e onorabilità definiti con apposito decreto ministeriale. Sotto questo profilo lo Schema di direttive (a differenza di quanto precisato invece in relazione alle funzioni fondamentali di cui si dirà nel paragrafo successivo) non menziona alcunchè relativamente all'affidamento di tale incarico.

Per tali ragioni risulterebbe opportuno fornire ai fondi interessati indicazioni utili inserendo nello Schema di direttive un riferimento ai criteri da seguirsi anche in assenza della nuova disciplina dei requisiti di professionalità e onorabilità. In particolare si potrebbe consentire l'affidamento degli incarichi ai soggetti che rivestono o hanno già rivestito il ruolo di Direttore ovvero quello di Responsabile del Fp, eventualmente facendo riferimento per le nuove nomine al DM 79/2007.

In merito alla carica di Responsabile, prevista dalla nuova normativa con esclusivo riferimento ai fondi aperti e Pip, si potrebbe consentire al singolo fondo negoziale o preesistente, che attualmente prevede tale incarico, la scelta se porre fine alla carica in essere in via immediata piuttosto che attendere un formale allineamento statutario. In ogni caso, per evitare modifiche statutarie liberamente adottate dai singoli fondi con rischi di disomogenità e fraintendimenti, sarebbe auspicabile attendere i nuovi schemi di statuto della Covip con indicazione puntuale dei compiti e delle responsabilità da assegnare in base alla nuova normativa al Direttore, tenendo conto della caducazione della figura del Responsabile. Non può escludersi che il passaggio di consegne possa essere formalizzato attraverso una delibera dell'organo amministrativo che individui la sorte delle funzioni non riattribuite al Direttore e gestisca gli eventuali aspetti contrattuali (remunerazione del Responsabile).

Analoghe considerazioni valgono per l'organismo di sorveglianza dei fondi pensione aperti rispetto al quale potrebbe concedersi ai singoli fondi l'opportunità di mantenere gli incarichi fino a fine mandato ovvero posticipare la nomina del nuovo organo di rappresentanza all'emanazione dei nuovi Schemi di regolamento Covip.

Funzioni fondamentali

L'art. 5-bis del D. Lgs. 252/2005 istituisce le funzioni fondamentali di gestione dei rischi, revisione interna e attuariale (laddove sussitano le condizioni previste dall'art. 5-quinquies). L'art. 5-sexies del D. Lgs. 252/2005 stabilisce inoltre che le persone chiamate a ricoprire tali incarichi siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità definiti da un decreto che dovrà essere adottato da Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nell'indicare le modalità di adeguamento a tali previsioni da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, lo Schema di direttive indica che le funzioni fondamentali siano affidate a soggetti dotati di competenze adeguate rispetto alle attività da svolgere, oltre che dei requisiti di onorabilità oggi previsti dall'art. 5, commi 1 e 2 del DM Lavoro 79/2007, salvo poi verificarne la compatibilità con le norme del nuovo DM sui requisiti, una volta adottato.

Se per quanto attiene i requisiti di onorabilità non sembrano presentarsi particolari criticità, non altrettanto sembra potersi dire per quanto riguarda i requisiti di professionalità. Se, infatti, nel D. Lgs. 252/2005 si fa riferimento esplicito ai requisiti di professionalità, lo Schema di Direttiva menziona il possesso di generiche "competenze adeguate" rispetto alle attività da svolgere. L'affidamento dei nuovi incarichi sulla base di requisiti di professionalità generici potrebbe comportare il rischio di assegnare il ruolo di funzioni fondamentali a soggetti che siano valutati arbitrariamente come idonei e che potrebbero risultare, successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, non più adeguati all'incarico attribuito per mancanza dei requisiti di professionalità nel frattempo intervenuti.

Più in generale, per quanto attiene al profilo dei requisiti, si rimanda a quanto già argomentato nelle Considerazioni di carattere generale anche con riferimento ai tempi di adeguamento generali, che si chiede siano rinviati di almeno un anno.

Nell'eventualità che si debba procedere comunque all'istituzione delle funzioni fondamentali prescindendo dal nuovo DM sui requisiti di professionalità, si auspica che tale normativa faccia salve le funzioni in essere, almeno per un congruo periodo transitorio.

Per quanto riguarda i requisiti di professionalità da verificare in capo alle funzioni fondamentali esternalizzate a enti, si ritiene corretto che gli stessi debbano sussistere in capo al responsabile dell'ente e non con riferimento al singolo referente che collabori nello svolgimento dell'attività.

Con riferimento all'onere di comunicazione a Covip di "situazioni problematiche" si suggerisce di circoscrivere con maggiore dettaglio le situazioni in presenza delle quali scatti tale obbligo, tenuto conto della formulazione letterale dell'art.5-bis, comma 5.

Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi

La creazione di un sistema di gestione dei rischi e l'istituzione della funzione di gestione dei rischi rappresentano alcuni dei profili di maggior rilievo nell'ambito dell'attuazione della direttiva Iorp2 per le implicazioni con i presidi di controllo attualmente in essere, in particolar modo per quanto riguarda la Funzione finanza prevista dalla Delibera Covip del 16 marzo 2012 recante "Disposizioni sul processo di attuazione della politica d'investimento".

Va accolta con favore la decisione della Covip di lasciare al Fp la definizione della relazione tra la suddetta Funzione finanza e la nascente Funzione di gestione dei rischi, atteso che spetterà comunque a quest'ultima concorrere alla costruzione del sistema di controllo della gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo. In ossequio ad un principio di proporzionalità, i Fp potranno valutare modelli organizzativi in cui la nascente funzione di gestione dei rischi potrà farsi carico anche dei controlli più operativi sulla gestione finanziaria, valutando in questo caso l'opportunità di mantenere in essere il presidio autonomo della Funzione finanza. Si chiede di chiarire se e quali dei controlli operativi attualmente attribuiti alla funzione finanza possano essere svolti dalla funzione di gestione del rischio.

Il Fp dovrà predisporre quella che è la propria politica di gestione dei rischi, definendo le categorie di rischio, le metodologie di misurazione, le soglie di tolleranza e le modalità di gestione delle situazioni di superamento di tali livelli.

A tal fine si segnala che la politica scritta sulla gestione dei rischi, da collocarsi all'interno del "Documento politiche di governance" e, seppure in forma sintetica, nel "Documento sul sistema di governo", presenta profonde analogie con la documentazione che dovrà essere predisposta per l'effettuazione della Valutazione interna dei rischi (art. 5-nonies). La Covip potrebbe quindi valutare l'opportunità di prevedere forme di raccordo e di coordinamento tra queste due documentazioni informative o fornire elementi di dettaglio sugli essenziali elementi distintivi.

Funzione di revisione interna

Al fine di una maggiore chiarezza si reputa opportuna una revisione della delibera 4 dicembre 2003 evidenziando quali delle attività ivi indicate siano oggi appannaggio della funzione di revisione interna, fornendo nel contempo indicazioni sul coordinamento delle attività di tale funzione con quelle di spettanza del collegio sindacale.

Esternalizzazione (Outsourcing) e scelta del fornitore

La direttiva Iorp2 concede ai Fp di esternalizzare ad altri soggetti lo svolgimento di compiti e funzioni che potrebbero essere svolti dal Fp medesimo. Lo Schema di Direttive definisce “attività esternalizzata” quel compito che il Fp potrebbe svolgere per proprio conto ma che, previa apposita valutazione, ha deciso di affidare a soggetti terzi.

Sulla base di tale ragionamento sembrerebbe potersi dedurre che l'attività di gestione finanziaria svolta da intermediari di cui all'art. 6, comma 1 lettere da a) a c-bis) non possa essere considerata come attività esternalizzata. Ad analoga conclusione si ritiene di poter giungere con riferimento alla gestione finanziaria dei fondi preesistenti, nonché alla convenzione con la compagnia per l'erogazione delle rendite.

Eiopa sta lavorando all'emanazione di linee guida per la gestione dei rischi derivanti dalle attività esternalizzate. Pur nella consapevolezza che tali linee guida non rappresenteranno indicazioni prescrittive per le competenti autorità nazionali, che saranno quindi libere di considerarle nello svolgimento della propria attività di vigilanza, si segnala che in tale sede sembrerebbe prevalere un diverso approccio alla definizione di esternalizzazione che richiama il concetto di attività “*core business*” della forma pensionistica. Tale definizione, ancorché non definitiva, appare più restrittiva rispetto all'impostazione proposta nello Schema di direttive in consultazione e forse preferibile.

Per le ipotesi in cui la comunicazione dell'esternalizzazione debba precedere l'entrata in vigore del contratto, è opportuno chiarire quali clausole di salvaguardia e tutela inserire nel contratto stesso, al fine di tener conto delle eventuali osservazioni Covip.

Si chiede inoltre di fornire indicazioni circa il tenore delle clausole da inserire nei contratti volte a consentire le ispezioni Covip e l'accesso della revisione interna presso l'outsourcer non soggetto a vigilanza da parte di altra Autorità.

Politica di remunerazione

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla direttiva Iorp2 è rappresentata dalla necessità per i Fp di definire e attuare una sana e prudente politica di remunerazione. I Fp dovranno adeguarsi a tale previsione entro il 31 dicembre 2019.

Lo Schema di direttive fissa gli aspetti minimali della politica di remunerazione. A tale proposito si richiama il fatto che le linee guida e i principi della politica di remunerazione sono disciplinati dall'art. 5-octies, comma 4, e a quelle previsioni, quindi, il Fp dovrebbe fare riferimento.

Nel definire gli aspetti minimi della politica di remunerazione nello Schema di direttive si fa riferimento ai gestori finanziari quali soggetti coinvolti nell'attività del Fp rispetto ai quali è necessario predisporre presidi di controllo per evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato.

Tale formulazione non appare chiara e a una prima lettura potrebbe essere interpretata come l'inclusione dei gestori finanziari tra i soggetti rispetto ai quali sarebbe necessario predisporre una specifica politica di remunerazione. Tale interpretazione, tuttavia, appare impropria poiché sulla base dell'art.5-octies, comma 4, lettera e) la politica di remunerazione non dovrebbe essere applicata nei confronti dei fornitori di servizi di cui alle direttive 2009/65/CE (oicvm), 2009/138/CE (assicurazioni), 2011/61/UE (alternative), 2013/36/UE (banche), 2014/65/UE (Mifid2).

In fase di emanazione delle Direttive si chiede di chiarire che tale previsione sia da interpretare nel senso che spetta al Fp di prevedere che la retribuzione corrisposta ai soggetti indicati all'art. 5-octies, commi 1 e 4 lettera e) del D. Lgs. 252/2005 sia tale da incoraggiare questi ultimi ad attuare una sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività dello schema previdenziale.

Valutazione interna del rischio

L'art. 5-nonies prevede che i Fp svolgano con cadenza almeno triennale una valutazione interna del rischio che consideri l'impatto dei rischi cui la forma pensionistica è esposta (o potrebbe essere esposta). Le risultanze di tale attività formeranno oggetto di vigilanza da parte della Covip.

Lo Schema di Direttive prevede che i soggetti vigilati predispongano i criteri per lo svolgimento della valutazione interna del rischio entro il 31 dicembre 2019 di modo che la prima valutazione possa essere portata a termine entro il 30 aprile 2020. Trattandosi di un esercizio che dovrà essere svolto per la prima volta e va quindi interamente costruito, la Covip potrebbe valutare l'opportunità di concedere ai Fp ulteriore tempo per l'adeguamento, anche tenendo conto del fatto che su tale specifico profilo sono attese indicazioni, non vincolanti, da parte di Eiopa. Tra l'altro, su taluni elementi che dovrebbero formare oggetto della valutazione interna del rischio, non esistono ancora metriche rigorose e unanimemente riconosciute.

La Covip potrebbe valutare l'opportunità di definire istruzioni di dettaglio per lo svolgimento dell'attività in oggetto, eventualmente tramite la predisposizione di appositi schemi, anche al fine di ottimizzare il coordinamento tra la valutazione interna del rischio e la politica di gestione del rischio.

Modelli gestionali

Con riferimento alla possibilità di conferire mandati di gestione ai GEFIA UE sarebbe opportuno precisare se essi debbano preventivamente notificare l'operatività in Italia ai sensi delle vigenti disposizioni del D. Lgs. 58/1998.

Depositario delle risorse dei fondi pensione

Con riferimento alla nuova formulazione dei compiti del depositario, si reputa opportuno precisare che tale figura non opera con riferimento agli immobili detenuti direttamente ed alla gestione assicurativa di ramo diverso dal VI.

Si chiede inoltre conferma che sia ammissibile continuare ad impiegare le risorse dei fondi pensione, sia pure nell'ambito delle scelte strategiche di politica degli investimenti e con la dovuta attenzione ai relativi profili di rischio, in depositi presso istituti bancari diversi dal depositario,

nonché utilizzare ai fini della gestione della cassa (afflusso contributi ed erogazione prestazioni) una diversa banca di appoggio.

Fondi pensione aperti

Il nuovo art.5-decies del D.Lgs. 252/2005 prevede che per i Fp aperti l'assolvimento dei nuovi obblighi di governo avvenga in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento, secondo un principio di proporzionalità. Su tale punto si richiamano le riflessioni già espresse nelle considerazioni generali.

Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari

In materia di trasparenza e informazioni da trasmettere ad aderenti potenziali ed effettivi non risultano chiare le indicazioni contenute nello Schema di direttive con riguardo alle regole applicabili ai Fp preesistenti con soggettività giuridica. Si rammenta a tal proposito che il Regolamento sulla raccolta delle adesioni di cui alla delibera Covip 25 maggio 2016 esonera dalle suddette regole i Fp preesistenti che al 31 dicembre dell'anno precedenti risultino avere un numero di iscritti attivi inferiore a 5.000.

Nello Schema di direttive in merito alla documentazione informativa obbligatoria per i Fp preesistenti si prevedono regole differenti in base alla soglia di 1000 aderenti, precisando che quelli con meno di 1000 aderenti dovranno predisporre unicamente la sezione I della Nota informativa mentre quelli con un numero di iscritti pari o superiore a 1000 dovranno dotarsi dell'intero documento. Si evidenzia al riguardo l'esigenza di capire più nel dettaglio se i Fp con un numero di iscritti inferiore alla predetta soglia debbano comunque adeguarsi alle regole sul collocamento dettate da Covip, in particolare con riferimento agli elementi essenziali del modulo di adesione secondo gli standard definiti da Covip e alla predisposizione con consegna obbligatoria del documento "La mia pensione complementare", sia nella versione standardizzata che personalizzata. Più in generale, potrebbe essere utile chiarire le tempistiche per i suddetti adeguamenti, che sarebbe opportuno in ogni caso subordinare alla revisione della suddetta delibera Covip sulla raccolta delle adesioni.

Con riferimento alla comunicazione periodica, si chiede di confermare se il documento "La mia pensione complementare" versione personalizzata debba essere predisposto anche dai fondi pensione preesistenti.

In merito al nuovo prospetto sulle informazioni relative alle opzioni da fornire in fase di prepensionamento almeno 3 anni prima della data prevista per la maturazione dei requisiti pensionistici si chiede di subordinare i predetti adempimenti alla emanazione del nuovo schema Covip di comunicazione periodica in modo da assicurare standard comuni di adeguamento.

In linea generale si coglie l'occasione per suggerire, a tempo debito, una rivisitazione dello schema di nota informativa nell'ottica della semplificazione a prescindere dal numero degli iscritti, nonché le istruzioni su "La mia pensione complementare" versione personalizzata al fine di valutare se e come considerare gli scenari probabilistici.

Trasferimenti transfrontalieri e attività transfrontaliera

Si richiama l'attenzione dell'Autorità di vigilanza sul fatto che, in base alle nuove previsioni in materia di attività cross border è venuto meno, per i Fp che svolgono attività transfrontaliera in un paese ospite, di rispettare i limiti d'investimento previsti dalla normativa dello stato membro ospitante che in precedenza, di contro, trovavano applicazione. Per i Fp esteri autorizzati allo svolgimento di tale attività nel nostro paese si potrebbe verificare una situazione di vantaggio nella misura in cui nel proprio stato membro d'origine siano previste norme sui limiti agli investimenti più leggere rispetto a quelle previste in Italia. Analogamente, per i Fp italiani autorizzati allo svolgimento dell'attività cross border in stati membri ospiti che prevedono normative in materia di limiti agli investimenti meno stringenti rispetto a quella italiana, la nuova normativa potrebbe rappresentare un vincolo.

Giova ricordare che le previsioni del DM 166/2014 sono basate sulle norme ormai superate previste dalla direttiva Iorp1 in materia di limiti agli investimenti - più stringenti di quelli della Iorp2 - che gli stati membri ospitanti avrebbero potuto imporre ai Fp esteri che svolgono attività transfrontaliera nel loro paese. Potrebbe essere opportuno aprire sul tema una riflessione con le Autorità preposte.

Bilanci e rendiconti

Alla luce della nuova disciplina della gestione dei rischi la Covip potrebbe valutare l'opportunità di consentire ai Fp di costituire apposite riserve, eventualmente previa revisione complessiva degli schemi di bilancio, da avviarsi a tempo debito.

Fattori ambientali, sociali e di governo societario

Dallo Schema di direttive sembrerebbe configurarsi un obbligo per i Fp, di tenere conto dei fattori ESG sia nel sistema di gestione dei rischi, sia nell'ambito della valutazione interna del rischio, anche quando tali fattori non siano integrati nella politica di investimento.

Pur apprezzando le indicazioni Covip, peraltro coerenti con il dettato del decreto di recepimento, si potrebbe prevedere un adeguamento graduale per i fondi che non contemplano tali fattori nella propria politica.

Con riferimento alla valutazione interna del rischio va precisato che l'art. 5-nonies menziona soltanto i rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative. Non si menzionano i rischi legati alla governance inadeguata.

